

IL REGIME IOSS:

Le novità riguardanti l'esenzione IVA in importazione



A partire dal 1° Luglio 2021 tutti i beni mercantili che subiranno un'importazione verso l'Unione Europea diverranno sottoposti ad IVA, a prescindere dal loro modico valore.

Tale nuova direttiva farà cadere l'esenzione IVA che accompagnava i beni caratterizzati da un valore intrinseco minore o uguale a 22 euro.

Rimarrà invariata, invece, la franchigia ai fini doganali per le merci aventi valore minore o uguale a 150 euro (regolamento del 16 Novembre 2009 n. 1186/2009).

Da tale data, perciò, l'IVA potrà essere assolta attraverso due differenti modalità:

- Con un pagamento sostenuto dal richiedente, come parte del prezzo di acquisto, al fornitore attraverso lo sportello unico di importazione (IOSS);
- Con un pagamento al momento dell'importazione nell'Unione Europea nel caso in cui il fornitore non utilizzi lo sportello unico di importazione (IOSS).

Il regime IOSS sarà un regime non obbligatorio ed è applicabile solamente quando:

- i “fornitori stabiliti o no nella UE vendono a un cliente privato nelle UE beni di modico valore (< 150 euro)”;
- i “marketplaces stabiliti o no nella UE facilitano le vendite a distanza di beni di modico valore (<150 euro) importati per fornitori sottostanti”.

Tale regime sarà in grado di garantire maggiore trasparenza nelle transazioni e una più efficace riscossione dell'IVA.

Di certo avrà un'importante implicazione per tutte le realtà economiche che sono solite utilizzare l'interfaccia elettronica, in quanto saranno considerate negozianti dei beni venduti e quindi impegnati, dal 1° Luglio 2021, a versare imposte su tali vendite.

Per una visione più ampia dell'argomento rimandiamo al seguente link:

www.agenziaentrate.gov.it